**Acconto Imu anno 2020**

**Novità sulla scadenza dell’acconto**

**iva$**

IVA#

La legge regionale 21 aprile 2020 n. 5, in tema di misure legate all’emergenza COVID-19, ha differito il termine del versamento Imu, previsto per il 16 giugno 2020, al 16 dicembre 2020, per l’intero importo dovuto, fatta eccezione per la quota d’imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Ai versamenti differiti non sono applicate sanzioni, maggiorazioni o interessi. E’comunque consentito effettuare il versamento entro la scadenza ordinaria del 16 giugno.

Si evidenzia inoltre che l’articolo 177 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, stabilisce che non è dovuta la **prima rata** dell’imposta municipale propria, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 ( alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, attività ricettive denominate CAV, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Sarà cura dei proprietari degli immobili verificare se hanno i requisiti per l’esenzione e autoliquidare l’imposta corretta.

**Abitazione Principale:**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Aree edificabili**: Ai possessori di aree edificabili si evidenzia di rivedere il valore indicato nel modello F24 con il codice tributo 3916. Si precisa che l’articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n° 504/1992 istitutivo dell’ICI ed espressamente richiamato dal Decreto Legge n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13, definisce che la base imponibile dell’area edificabile, alla quale applicare l’aliquota d’imposta, è costituita dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

Si invita pertanto a voler calcolare il valore dell’area edificabile per l’anno corrente 2020 e consultare la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 26/02/2016 con la quale sono stati determinati i nuovi valori medi delle aree edificabili ai fini Imu, con decorrenza 01/01/2016. I proprietari saranno tenuti a presentare nuova dichiarazione in caso di variazione del valore dell’area edificabile.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Courmayeur al tel. 0165831317 dalle ore 8.30 alle ore 12.00, oppure tramite posta elettronica [d.sirigu@comune.courmayeur.ao.it](mailto:d.sirigu@comune.courmayeur.ao.it)

**Estratto della deliberazione di consiglio comunale n.4 del 06/04/2020**

**|”Delibera**

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’imposta IMU:

1. **ALIQUOTA ORDINARIA IMU PER L’ANNO 2020**

►aliquota pari allo 0,84 per cento;

2. **ALIQUOTA IMU E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE PER L’ANNO 2020:**

►l’aliquota è pari allo 0,4 per cento;

►dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, come previsto dalla normativa I.M.U., con l’applicazione di detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. **ALIQUOTA IMU 2020 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO:**

► aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato d’uso gratuito, anche con contratto in forma verbale, come abitazione a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali entro il secondo grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. L’agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di un’autocertificazione indicante oltre che gli estremi catastali dell’unità immobiliare, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela. Tale autocertificazione che deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto all’agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio tributi. La mancata presentazione dell’autocertificazione comporterà la non applicabilità dell’agevolazione;

4. **ALIQUOTA IMU 2020 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 10 DELLA LEGGE N. 208/2015:**

► aliquota pari allo 0,76 per cento e riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari di categoria A-2-3-4-5-6-7- (escluse categorie A/1-8-9), e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n.23;

5. **ALIQUOTA IMU 2020 PER UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE:**

► aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in locazione, ai sensi d/ella Legge 431/98, per almeno 4 anni come abitazione principale a favore dei soggetti che hanno stabilito nella stessa abitazione la propria residenza anagrafica, con contratto regolarmente registrato. L’agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di richiesta del beneficio e copia del contratto di locazione regolarmente registrato entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto. La mancata presentazione della richiesta comporterà la non applicabilità dell’agevolazione;

6. **ALIQUOTA IMU 2020 PER IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:**

► aliquota pari allo 0,76 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 DPR 24 luglio 1977 n. 616, e con l’applicazione della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; l’aliquota si applica alle relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7;

7. **ALIQUOTA IMU 2020 PER IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE “D”:**

► aliquota pari allo 0,76 per cento;

8. **ALIQUOTA IMU 2020 PER IMMOBILI BENI MERCE:**

► aliquota azzerata;

9. **ALIQUOTA IMU 2020 PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133:**

► aliquota azzerata;”